Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **ROMA - Martedì, 17 luglio 1934 - ANNO XII** **Numero 166**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1934

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1087.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, che proroga per due anni l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere . . . . Pag. 3298

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1088.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso . . . . Pag. 3298

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1089.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale . . . . Pag. 3298

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1090.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato . . . Pag. 3299

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1091.
Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi . . . . Pag. 3299

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1092.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del 50 per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi . . Pag. 3299

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1093.
Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra. Pag. 3300

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1094.
Piante organiche della Magistratura per alcune Corti di appello . . . . Pag. 3303

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1095.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione dell'Ufficio di penitenziere della Cattedrale di S. Marco Argentano al Canonicato di S. Maria la Pergolara . . . . Pag. 3304

REGIO DECRETO 26 aprile 1934, n. 1096.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Provincia italiana della Congregazione delle Suore di Carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Fiume . . . . Pag. 3304

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. 1097.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Florio e Salamone » di Palermo ad accettare un legato . . . . Pag. 3304

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale democratica cristiana di Gela (Caltanissetta) . . . . . Pag. 3304

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1934.
Sostituzione di un membro in seno alla Commissione tecnico-amministrativa per la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi . . . . Pag. 3304

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1934.
Nomina del commissario governativo per il Banco cooperativo agricolo di prestiti e risparmio e per la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Visinada (Pola) . . . . . . Pag. 3305

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1934.
Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla . . . . Pag. 3305

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3305

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Errata-corrige. Pag. 3309

Ministero degli affari esteri: Ratifica dell'Accordo italo-jugoslavo firmato a Roma il 25 aprile 1932 . . . . Pag. 3309

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3310
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 3310

R. Prefettura di Zara: Revoca di decreti di riduzione di cognomi in forma italiana . . . . Pag. 3310

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Errata-corrige . . . Pag. 3311

Ministero delle corporazioni: Errata-corrige . . . . Pag. 3311

Ministero dell'interno: Concorso per l'ammissione di 30 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza. Pag. 3311

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 giugno 1934, n. 1087.
Conversione in legge del R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, che proroga per due anni l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1955, che proroga per anni due l'applicazione dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3244, riguardante i Regi tratturi e le Regie trazzere.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — JUNG — DE FRANCISCI — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1088.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, recante estensione ai salariati degli enti locali dell'obbligo della iscrizione all'I.N.I.E.L. e modificazioni all'ordinamento dell'Istituto stesso.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1089.
Conversione in legge del R. decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 10 marzo 1934, n. 357, recante modificazioni alla formazione del Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1090.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1091.

Disposizioni circa la riduzione dell'imposta terreni per il ringiovanimento degli olivi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 546, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, n. 985, recante disposizioni circa l'esenzione temporanea dall'imposta terreni e l'esercizio del credito agrario per il ringiovanimento degli oliveti, è abrogato e sostituito dai seguenti.

Art. 2.

Nella formazione del nuovo catasto, ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª), e nelle revisioni del classamento, sia straordinarie, sia periodiche, ordinate con R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1717, con R. decreto 7 gennaio 1923, n. 17, e col R. decreto 14 giugno 1923, n. 1276, riuniti con le altre disposizioni concernenti il nuovo catasto, in testo unico col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, la rendita catastale dei terreni olivati, nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi, sarà determinata considerandoli spogli di olivi ringiovaniti e destinandoli alla qualità di coltura e alla classe che loro compete secondo lo stato di fatto e senza pregiudizio per il trattamento spettante agli ulteriori miglioramenti che per gli stessi terreni venissero in seguito accertati coi procedimenti normali.

Art. 3.

Per ringiovanimento degli olivi deve intendersi quel complesso di operazioni, all'infuori della ordinaria coltivazione, che ha per scopo di rinnovare l'albero nel ciocco, nel tronco o nella chioma.

Tale complesso di operazioni deve essere integralmente eseguito secondo un piano di volta in volta formato ed approvato dalla locale Cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 4.

Il periodo di esenzione dall'imposta sugli olivi ringiovaniti e la conseguente destinazione dei terreni ad altre colture, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 della presente legge, viene stabilita in dieci anni a decorrere dal compimento delle operazioni.

Spirato il decennio, si procederà ad una revisione per assegnare ai termini la qualità e la classe loro spettante secondo lo stato di fatto nuovamente accertato.

Art. 5.

La riduzione temporanea d'imposta prevista dall'art. 2 sarà concessa sulla domanda dell'interessato, corredata del piano di cui all'art. 3, da presentarsi prima dell'inizio dei lavori.

La suddetta concessione sarà subordinata alla regolare esecuzione dei lavori medesimi, debitamente accertati.

La presentazione delle domande e i relativi accertamenti saranno regolati con le stesse norme in vigore per la revisione delle colture.

Le diarie e le indennità occorrenti per i sopraluoghi saranno a carico dell'interessato, il quale ne dovrà anticipare l'importo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 14 giugno 1934, n. 1092.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale vengono aumentate del 50 per cento le quote fisse e quella integrativa della imposta sui celibi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 562, col quale sono aumentate del cinquanta per cento le quote fisse e quella integrativa dell'imposta sui celibi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 21 giugno 1934, n. 1093.

Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I sergenti devono prestare servizio nei reparti di truppa. Sono impiegati in cariche di carattere particolarmente tecnico specificate dal regolamento quelli di essi che hanno avuto una specifica preparazione.

Art. 2.

Il grado di maresciallo ordinario è conferito ai sergenti maggiori idonei all'avanzamento per coprire posti vacanti nel ruolo complessivo dei marescialli dei tre gradi.

L'avanzamento a maresciallo ordinario avviene ad anzianità ed a scelta.

Art. 3.

Per essere ammessi all'avanzamento ad anzianità, i sergenti maggiori devono avere compiuti almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa con tale grado.

Art. 4.

Fino alla concorrenza di un terzo, le promozioni a maresciallo ordinario sono conferite all'avanzamento a scelta.

Possono, in ciascun anno, concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i sergenti maggiori entrati nel primo terzo del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi, purchè abbiano compiuto almeno tre anni di servizio nei reparti di truppa col proprio grado, e siano dai propri superiori gerarchici, ritenuti meritevoli di un tale vantaggio di carriera.

I sergenti maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami sono promossi, in ciascun anno, marescialli ordinari in ordine di anzianità, nel limite dei posti riservati alla scelta dal 1° comma del presente articolo, non appena entrino nel primo nono del ruolo complessivo dei sergenti maggiori e dei sergenti raffermati di tutte le armi e corpi. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e due ad anzianità e con precedenza del promosso a scelta.

Coloro che risultino, al termine dell'anno, in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superati gli esami negli anni successivi, ferme restando le disposizioni di cui sopra.

Art. 5.

I marescialli ordinari idonei all'avanzamento sono promossi marescialli capi ad anzianità al compimento del quarto anno di grado, di cui almeno due complessivamente nei reparti di truppa, o a scelta dopo almeno tre anni di grado complessivamente nei reparti di truppa.

I marescialli capi idonei all'avanzamento sono promossi marescialli maggiori al compimento del quarto anno di grado, e a scelta dopo almeno tre anni di grado.

Le promozioni a scelta, tanto per l'un grado che per l'altro, potranno aver luogo quando sussistano speciali benemerenze di servizio o spiccate qualità militari. Tali promozioni non dovranno superare però il quinto delle promozioni che avranno luogo in ciascun grado. I promossi a scelta saranno intercalati tra i promossi ad anzianità nella proporzione di uno a scelta e quattro ad anzianità, e con precedenza del promosso a scelta.

Art. 6.

Per l'avanzamento tanto ad anzianità che a scelta dei sergenti maggiori e dei marescialli addetti alle cariche di carattere particolarmente tecnico designate dal regolamento, non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 7.

I sottufficiali trasferiti nella posizione di servizio territoriale, perchè non più idonei al servizio presso i reparti di truppa, possono conseguire l'avanzamento soltanto ad anzianità, e per essi non è richiesto il requisito di permanenza nei reparti di truppa.

Detta promozione ad anzianità avrà luogo, per i sergenti maggiori, un anno dopo la data in cui potrebbe effettuarsi ad anzianità, se essi si trovassero in servizio alle truppe, e per i marescialli ordinari e marescialli capi al compimento del quinto anno di grado.

Se però la mancanza di idoneità alle truppe è derivata da ferite o infermità dichiarate dipendenti da cause di servizio militare, l'avanzamento avrà luogo con le norme e nei modi previsti per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali alle truppe.

Art. 8.

L'idoneità all'avanzamento ad anzianità ed a scelta dei sottufficiali o militari di truppa, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri Reali, è dichiarata in seguito a giudizio di 1°, 2° e 3° grado, pronunziati successivamente.

Art. 9.

I giudizi di avanzamento di cui all'articolo precedente sono pronunziati dalle autorità gerarchiche determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità stabilite dal regolamento stesso.

Art. 10.

Per l'avanzamento ad anzianità dei sottufficiali e per l'avanzamento dei militari di truppa, è decisivo il giudizio

di terzo grado. In mancanza di tale giudizio è decisivo quello di secondo grado.

Per l'avanzamento a scelta dei sottufficiali, il giudizio decisivo spetta al Ministro per la guerra.

Art. 11.

I sottufficiali e militari di truppa che, oltre a possedere qualità morali ed intellettuali tali da dare affidamento di disimpegnare in modo distinto le atttribuzioni del grado superiore, abbiano reso qualche servizio di speciale importanza rivelando particolare perizia e spiccate qualità militari, possono essere promossi al grado superiore indipendentemente da esami o da corsi di istruzione e dalle aliquote concesse alla scelta e all'anzianità.

Tale avanzamento può essere conseguito dai sottufficiali o dai graduati di truppa e soldati sempre che vi siano posti disponibili in organico. I marescialli (esclusi quelli dei carabinieri Reali) e i sergenti potranno però conseguirlo quando abbiano raggiunto la metà dell'anzianità minima prescritta per l'avanzamento ad anzianità; i sottufficiali dei carabinieri Reali e i sergenti maggiori quando abbiano raggiunto la metà del ruolo dei sottufficiali del proprio grado; i caporali maggiori, i caporali e i soldati indipendentemente da qualsiasi anzianità.

I sergenti maggiori e i marescialli ordinari, non rivestenti cariche di carattere particolarmente tecnico, devono inoltre avere compiuto il periodo minimo di servizio presso i reparti di truppa, stabilito dai precedenti articoli per l'avanzamento a scelta.

Art. 12.

Circa l'avanzamento a scelta per meriti eccezionali di cui al precedente art. 11, decidono esclusivamente:

il Ministro per la guerra per l'avanzamento a tutti i gradi di sottufficiale;

il comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali per i militari di truppa dei carabinieri Reali;

il comandante del Corpo d'armata, il comandante militare della Sicilia, il comandante militare della Sardegna, i comandanti dei Regi corpi di truppe coloniali per l'avanzamento ai gradi di truppa (esclusi i carabinieri Reali).

Le proposte per l'avanzamento anzidetto, da inoltrarsi con apposita relazione, possono essere fatte da qualsiasi autorità gerarchica.

Dette proposte, però, devono pervenire all'autorità cui spetta dare il giudizio decisivo, munite dei giudizi di 1°, di 2° e di 3° grado, e solo nel caso che sia concorde il giudizio di tutte le autorità chiamate a pronunciarsi.

Art. 13.

Oltre agli impieghi di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, i sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei carabienieri Reali, possono aspirare anche a tutti i posti di applicato dell'Amministrazione centrale della guerra, alle condizioni di cui all'art. 20.

In mancanza di aspiranti idonei, tali posti saranno coperti, a senso dell'art. 14, da sottufficiali di cui al 1° comma del presente articolo, che abbiano titolo alla nomina ad impiego civile e cioè con almeno 12 anni di servizio, e in tal caso il loro numero andrà in aumento di quelli di cui al 2° comma dell'art. 14 stesso.

Detti sottufficiali avranno le mansioni di applicato presso l'Amministrazione centrale della guerra, ed il periodo di tempo durante il quale essi eserciteranno tali mansioni sarà considerato come servizio utile per ottenere, dopo almeno 6 anni, l'ammissione, insieme con gli applicati del menzionato ruolo agli esami di concorso che saranno indetti, a senso delle disposizioni in vigore, per coprire la terza parte dei posti vacanti nel grado 11° del ruolo degli impiegati d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, di cui al successivo art. 19.

La graduatoria dei vincitori del concorso, formata secondo l'ordine dei punti, sarà unica per gli applicati e per i sottufficiali di cui trattasi: i primi saranno promossi ed i secondi nominati al grado di archivista nello stesso ordine di graduatoria.

Quelli dei detti sottufficiali che non risulteranno vincitori del concorso o non parteciperanno ai relativi esami, potranno essere, dopo almeno 8 anni di servizio con le mansioni sopra indicate, nominati archivisti (grado 11°), se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amminstrazione e nel limite dei posti vacanti nel grado stesso, dopo effettuate — a senso delle disposizioni in vigore — le promozioni per anzianità congiunta al merito degli applicati del medesimo ruolo che sieno venuti a trovarsi nelle prescritte condizioni e che sieno stati nominati prima della loro assegnazione alle mansioni di impiegato d'ordine.

Art. 14.

I ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dall'art. 17 del testo unico sullo stato dei sottufficiali sono modificati come appresso:

sergenti e sergenti maggiori . . . . . n. 7880
marescialli ordinari, marescialli capi, marescialli maggiori . . . . » 5168

Il numero dei marescialli ordinari, capi e maggiori di cui al comma precedente è aumentato:

1° in relazione ai posti che si sono resi vacanti dal 1° luglio 1927, e che si renderanno vacanti ancora negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni e dei magazzini militari, tenuto conto delle riduzioni derivanti dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e dall'istituzione del ruolo di cui al successivo art. 19;

2° in relazione alle vacanze verificatesi fino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro per la guerra con R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606.

I posti così aumentati, in via transitoria, sono soppressi in ragione di 50 per ogni esercizio finanziario, a cominciare dal 1932-33;

3° in relazione ai posti che i marescialli siano stati o siano chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facoltà consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 15.

Il Ministro per la guerra, entro i limiti numerici di cui all'art. 16, ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio territoriale, col grado rivestito, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno 12 anni di servizio, quando siano giudicati non più idonei al servizio alle truppe, ma idonei al servizio territoriale.

Qualora detti sottufficiali nono possano essere trasferiti nell'anzidetta posizione o per mancanza di idoneità, o perchè giudicati non meritevoli, o perchè già raggiunta la ci-

fra di cui all'art. 16, sono dispensati dal servizio o collocati a riposo se abbiano rispettivamente compiuti 12 o 20 anni di servizio.

Art. 16.

La posizione di servizio territoriale di cui all'articolo precedente, comprende tutti quei servizi ed incarichi presso o fuori dei corpi che non importino impieghi nei reparti di truppa, oltre gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni e i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Il numero dei sottufficiali in servizio territoriale è fissato a 1000, ed è in più di quello stabilito dall'art. 14.

Art. 17.

È fatta facoltà di impiegare in incarichi di carattere territoriale i marescialli ordinari solo quando non vi sieno elementi atti nei gradi di maresciallo capo e maggiore.

In tal caso il periodo di tempo trascorso in servizio presso gli uffici è utile al compimento del periodo di anzianità di grado richiesto per la promozione al grado superiore.

Art. 18.

Al compimento del 35° anno di servizio effettivo i sottufficiali, che si trovino alle armi, devono essere collocati a riposo.

Per l'Arma dei carabinieri Reali valgono le disposizioni stabilite da leggi speciali.

Art. 19.

È istituito un ruolo di impiegati d'ordine presso l'Amministrazione centrale della guerra « gruppo *C* ».

Detto ruolo comprende:

Grado 9°	— Archivisti capi	posti	20
» 10°	— Primi archivisti	»	60
» 11°	— Archivisti	»	100
» 12°	— Applicati	»	170
	Totale	posti	350

Di altrettanti posti sono diminuiti i corrispondenti gradi del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari.

Art. 20.

Il reclutamento degli impiegati d'ordine di cui all'articolo precedente sarà effettuato esclusivamente tra i sottufficiali del Regio esercito aventi dai 12 ai 20 anni di servizio, mediante concorsi per titoli e per esami.

I vincitori dei concorsi anzidetti saranno nominati al grado iniziale.

Art. 21.

Le promozioni ai gradi 9°, 10° e 11° saranno conferite con le norme vigenti per il personale gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 22.

I posti di ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari — stabiliti in numero di 1931 dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, e messi a disposizione dei sottufficiali del Regio esercito man mano che si rendono vacanti — sono ridotti a 1581.

Art. 23.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso senza limitazione di numero anche ai marescialli capi.

In caso di particolare rilevanza o delicatezza il permesso può essere concesso dal Ministero anche a sottufficiali mancanti della prescritta anzianità di servizio.

Art. 24.

L'organico del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della guerra, stabilito dal R. decreto 27 aprile 1931, n. 985, è sostituito dal seguente:

Primi commessi	N.	3
Commessi e uscieri capi	»	53
Uscieri	»	74
Inservienti	»	40
Legatori di libri	»	2
Commessi di magazzino	»	1
Agenti di magazzino	»	1
Totale	N.	174

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 25.

I sergenti maggiori già iscritti sui quadri d'avanzamento a scelta o d'avanzamento ad anzianità, alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno promossi marescialli ordinari, a scelta o ad anzianità, con le norme di cui al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514.

Art. 26.

I sottufficiali in servizio territoriale che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risultino in più degli organici stabiliti dall'articolo 16 saranno riassorbiti gradualmente.

Ai fini suddetti è data facoltà al Ministro per la guerra di togliere dal servizio territoriale i sottufficiali ancora idonei a incondizionato servizio presso le truppe, dando la precedenza a coloro che ne facciano domanda.

Finchè il numero dei sottufficiali in servizio territoriale supererà quello stabilito dall'art. 16, sarà diminuito di altrettanto il numero dei marescialli stabilito dall'art. 14.

Art. 27.

I sottufficiali che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di trattenuti alle armi a mente dell'art. 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, possono rimanere in servizio fino al compimento del 40° anno di servizio o del 60° anno di età, salvo la facoltà al Ministro per la guerra di collocarli a riposo in qualunque tempo a suo insindacabile giudizio.

Essi gravano sulla totalità degli organici dei marescialli sia alle truppe che nella posizione di servizio territoriale.

Detti sottufficiali conserveranno *ad personam* l'indennità pensionabile di L. 700 annue, loro concessa in base all'art. 59

del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295.

Art. 28.

I marescialli ordinari che saranno nominati a scelta in applicazione della presente legge, saranno intercalati in ragione di uno ogni due fra i pari grado promossi con riserva di anzianità con decreto Ministeriale 7 febbraio 1934, n. 14, fino al completamento dei posti disponibili.

Ad essi sarà attribuita, nel nuovo grado, l'anzianità assoluta che loro sarebbe spettata se le promozioni a scelta avessero avuto luogo insieme con quelle ad anzianità.

La decorrenza degli assegni, però, sarà quella derivante dalla data del decreto di promozione.

Art. 29.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, i posti del grado 9° del ruolo stesso saranno coperti dagli archivisti capi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso la detta Amministrazione centrale, nel limite dei posti stessi e in ordine di anzianità.

Tutti i posti di primo archivista, archivista ed applicato del ruolo anzidetto, saranno attribuiti agli impiegati del ruolo del personale d'ordine delle Amministrazioni militari, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso l'Amministrazione centrale della guerra e che ricoprano posti di grado uguale a quello da conferire, o, altrimenti, di grado superiore se conseguito in soprannumero, nel qual caso il collocamento ha luogo pure in soprannumero, salvo riassorbimento con le successive vacanze.

Tale collocamento in soprannumero sarà compensato con corrispondenti vacanze di posti nel grado immediatamente inferiore.

Art. 30.

All'attuazione del nuovo ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale della guerra, gli alunni d'ordine che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino comandati in servizio presso detta Amministrazione centrale, saranno collocati in ordine di anzianità, e nel limite dei posti disponibili, nel grado 12° del menzionato ruolo, al compimento del periodo di 5 anni di permanenza nel grado 13°, previsto dall'art. 20 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, se giudicati meritevoli dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 31.

Sono abrogati gli articoli 4, 6, 9, 18, 19, 20, 21 e 34 del testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 32.

Sono abrogati gli articoli 66 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 295, e 10 e 14 del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, convertito nella legge 23 dicembre 1929, n. 2294.

I marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri Reali che attualmente sono provvisti della speciale indennità pensionabile prevista dall'art. 10 del citato R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1413, la conservano *ad personam*.

Art. 33.

Il Ministro per la guerra ha la facoltà di apportare, di concerto col Ministro per le finanze, al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito approvato con R. decreto 15 settembre 1932, n. 1514, tutte le modificazioni conseguenti alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 21 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1934, n. 1094.
Piante organiche della Magistratura per alcune Corti di appello.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1, parte prima, e 2 della legge 4 giugno 1934, n. 890;
Visto l'art. 26, cap. 2°, della legge 5 giugno 1933, n. 557;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le piante organiche della Magistratura per le Corti di appello di Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Messina, Napoli, Roma, sezione distaccata di Perugia, Venezia, sono determinate dall'annessa tabella, sottoscritta, per ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 62. — MANCINI.

Corti di appello.

SEDE	Magistratura giudicante			Pubblico Ministero		
	Primi Presidenti	Presidenti di Sezione	Consiglieri	Procuratori Generali	Avvocati Generali	Sostituti Procuratori Generali
Ancona	1	2	9	1	1	2
Aquila	1	2	11	1	1	2
Bari	1	5	23	1	1	4
Bologna	1	4	25	1	1	5
Cagliari	1	3	14	1	1	3
Catania	1	4	20	1	1	5
Catanzaro	1	5	20	1	1	4
Messina	1	3	15	1	1	4
Milano	1	10	56	1	1	9
Napoli	1	16	72	1	1	19
Roma	1	9	54	1	1	13
Perugia (Sezione)	—	1	6	—	1	1
Venezia	1	5	19	1	1	4

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 7 giugno 1934, n. 1095.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione dell'Ufficio di penitenziere della Cattedrale di S. Marco Argentano al Canonicato di S. Maria la Pergolara.

N. 1095. R. decreto 7 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di S. Marco Argentano e Bisignano, in data 10 agosto 1933, relativo alla unione dell'Ufficio di penitenziere nella Cattedrale di S. Marco Argentano al Canonicato di S. Maria La Pergolara, distaccandolo dal Canonicato Cantorato (3ª Dignità).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 26 aprile 1934, n. 1096.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in Provincia italiana della Congregazione delle Suore di Carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Fiume.

N. 1096. R. decreto 26 aprile 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il Rescritto della Sacra Congregazione dei Religiosi in data 18 dicembre 1930, relativo alla erezione in Provincia italiana della Congregazione delle Suore di Carità di S. Vincenzo de' Paoli in Fiume, e viene concessa alla stessa l'autorizzazione per acquisto a titolo gratuito, di un immobile, costituente l'attuale sede della Provincia suddetta, ed attualmente intestato all'Istituto delle Suore di Carità di S. Vincenzo de' Paoli in Zagabria.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 4 giugno 1934, n. 1097.
Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Florio e Salamone » di Palermo ad accettare un legato.

N. 1097. R. decreto 4 giugno 1934, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, il presidente dell'Istituto dei ciechi « Florio e Salamone » di Palermo viene autorizzato ad accettare il legato disposto dal signor Francesco Porcasi a favore dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1934.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale democratica cristiana di Gela (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale democratica cristiana di Gela (Caltanissetta) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;

Veduta la lettera del 20 giugno 1934, n. 12773, con la quale S. E. il prefetto di Caltanissetta propone che a commissario governativo venga nominato il sig. avv. Armando Calandra;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale democratica cristiana di Gela (Caltanissetta) è sciolto e il sig. avv. Armando Calandra è nominato commissario governativo della Cassa stessa, con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7089)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1934.
Sostituzione di un membro in seno alla Commissione tecnico-amministrativa per la revisione della misura dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i propri decreti 2 giugno 1932 e 31 marzo 1934 coi quali veniva modificata la composizione della Commissione tecnico-amministrativa già nominata col precedente decreto

19 dicembre 1926 a' sensi dell'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione;

Considerato che il dott. ing. Matricardi cav. Ernesto, ingegnere principale negli uffici tecnici di finanza, per le particolari esigenze dei propri servizi d'istituto non potrà esercitare oltre il 31 dicembre 1934 l'incarico di rappresentare l'Amministrazione finanziaria in seno all'anzidetta Commissione e che dopo tale data dovrà essere sostituito dal dott. ing. Maida Salvatore dell'Ufficio tecnico di finanza di Roma;

Ritenuta l'opportunità che l'ing. Maida, al fine di acquistare l'esperienza necessaria per sostituire efficacemente l'ingegnere Matricardi, incominci nel frattempo a presenziare ai lavori della ripetuta Commissione;

Determina:

A partire dal 25 aprile 1934 e fino al successivo 31 dicembre l'ing. dott. Maida Salvatore dell'Ufficio tecnico di finanza di Roma è aggregato, senza diritto di voto, alla Commissione tecnico-amministrativa prevista dall'art. 6 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione.

Col 1° gennaio 1935 l'ing. dott. Matricardi cav. Ernesto cesserà di far parte della predetta Commissione e sarà in essa sostituito dall'ing. dott. Maida Salvatore.

Roma, addì 24 aprile 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 152. — GUALTIERI.

(7080)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1934.

Nomina del commissario governativo per il Banco cooperativo agricolo di prestiti e risparmio e per la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Visinada (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che le presenti condizioni del Banco cooperativo agricolo di prestiti e risparmio di Visinada e la Cassa rurale di prestiti e risparmio di Visinada (Pola) rendono opportuno lo scioglimento dei loro Consigli di amministrazione e la nomina di un commissario governativo unico;

Veduta la lettera del 22 giugno 1934, n. 7963, con la quale S. E. il prefetto di Pola propone che a commissario governativo delle Casse anzidette venga nominato il sig. Gossetto Giuseppe fu Giuseppe;

Decreta:

I Consigli di amministrazione del Banco cooperativo agricolo di prestiti e risparmio di Visinada e della Cassa rurale di prestiti e risparmio di Visinada (Pola) sono sciolti e il sig. Gossetto Giuseppe fu Giuseppe, è nominato commissario governativo delle Casse stesse, con le attribuzioni di cui all'art. 30 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7090)

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1934.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, che apporta modifiche alla legge 25 gennaio 1934, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduta la lettera 26 giugno 1934, n. 1728, di S. E. il prefetto di Ragusa;

Considerata la necessità di provvedere a che la liquidazione della Cassa rurale di Ragusa Ibla si svolga con la necessaria regolarità e speditezza;

Decreta:

In sostituzione dei signori Occhipinti Giuseppe, Lo Presti Ippolito e Criscione Giovanni liquidatori della Cassa rurale cattolica di depositi e prestiti di Ragusa Ibla sono nominati liquidatori della Cassa medesima i signori avv. Arezzo Ettore fu Michelangelo, avv. Nifosì Franco fu Eusebio, rag. Comitini Giorgio fu Federico, con le attribuzioni di cui alle predette leggi 6 giugno 1932, n. 656, e 25 gennaio 1934, numero 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(7091)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-19 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Briscik fu Giovanni, nato a Sgonico il 16 marzo 1858 e residente a Vogliano, 12, è restituito nella forma italiana di « Brischia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4660)

N. 11419-21 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Golja fu Martino, nato a Rupingrande il 10 settembre 1868 e residente a Vercogliano, 25, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Mislej fu Giovanni, nata l'8 maggio 1872, moglie;
2. Alberto di Michele, nato il 3 aprile 1905, figlio;
3. Lodovico di Michele, nato il 21 gennaio 1909, figlio;
4. Antonio di Michele, nato il 31 gennaio 1911, figlio;
5. Dorotea di Michele, nata il 31 gennaio 1911, figlia;
6. Francesco di Michele, nato il 3 ottobre 1894, figlio;
7. Elisabetta nata Husu fu Francesco, nata il 7 novembre 1896, nuora;
8. Elvira di Francesco, nata il 1° gennaio 1925, nipote;
9. Albino di Francesco, nato il 5 aprile 1926, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4661)

N. 11419-22 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Colja di Michele, nato a Rupingrande il 10 ottobre 1899 e residente a Vercogliano, 13, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giustina nata Kocian di Giovanni, nata il 1° ottobre 1903, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4662)

N. 11419-23 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Maria Colja di Michele in Skabar, nata a Rupingrande il 13 giugno 1897 e residente a Vercogliano, 11, è restituito nella forma italiana di « Zoli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4663)

N. 11419-24 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Cotic di Andrea, nato a Trieste il 5 gennaio 1900 e residente a Zolla, 16, è restituito nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna nata Komar fu Giacomo, nata il 18 agosto 1891, moglie;
2. Lidia di Antonio, nata il 30 aprile 1924, figlia;
3. Evaldo di Antonio, nato il 9 ottobre 1925, figlio;
4. Maria Vida di Antonio, nata il 27 ottobre 1928, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4664)

N. 11419-25 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Fabjan di Michele, nato a Rupingrande il 10 marzo 1891 e residente a Rupingrande, 26, è restituito nella forma italiana di « Fabiani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna nata Grahor di Giuseppe, nata il 15 luglio 1892, moglie;
2. Olga di Giuseppe, nata il 15 novembre 1927, figlia;
3. Anna di Giuseppe, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4665)

N. 11419-26 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Filipcic di Vincenzo, nato a Duttogliano il 5 maggio 1902 e residente a Zolla, 23, è restituito nella forma italiana di « Filippi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

1. Antonia nata Bendelj fu Francesco, nata il 5 maggio 1908, moglie;
2. Vittorio di Antonio, nato il 13 ottobre 1928, figlio;
3. Elvira di Antonio, nata il 23 maggio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4666)

N. 11419-27 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gec fu Antonio, nato a Rupingrande il 1° ottobre 1891 e residente a Vogliano, 8, è restituito nella forma italiana di « Ghezzo ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Zenic di Paolo, nata l'11 marzo 1894, moglie;
2. Slava di Antonio, nata il 16 ottobre 1924, figlia;
3. Emilia di Antonio, nata il 3 aprile 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4667)

N. 11419-3074-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Bencich vedova Maria di Antonio nata Turk, nata a Trieste il 1° agosto 1883 e residente a Trieste, Rozzol, 134, sono restituiti nella forma italiana di « Bensi » e « Turchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4668)

N. 11419-3075-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio fu Antonio, nato a Montona il 7 agosto 1859 e residente a Trieste, via V. Alfieri n. 8, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Beatrice di Antonio, nata il 21 agosto 1892, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4669)

N. 11419-3076-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Andrea fu Andrea, nato a Montona l'11 ottobre 1882 e residente a Trieste, via Saltuari n. 1, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Giorgietti di Andrea, nata il 21 novembre 1890, moglie;
2. Oliviero di Andrea, nato il 1° agosto 1913, figlio;
3. Edoardo di Andrea, nato il 19 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4670)

N. 11419-3077-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Andrea fu Andrea, nato a Sovischine (Montona) il 12 dicembre 1866 e residente a Trieste, via Muda Vecchia, 5, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4671)

N. 11419-3078-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bensich Antonia di Michele, nata a Pola il 15 agosto 1899 e residente a Trieste, via Canova, 9, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4672)

N. 11419-3079-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio di Giuseppe, nato a Giavorie il 14 giugno 1885 e residente a Trieste, via della Guardia, 52, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Caterina Bech fu Biagio, nata il 30 aprile 1890, moglie;
2. Silvana di Antonio, nata il 18 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4673)

N. 11419-3080-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio fu Bartolomeo, nato a Baccia il 7 settembre 1889 e residente a Trieste, via dell'Istria, 83, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Cergoli fu Giuseppe, nata il 26 giugno 1890, moglie;
2. Vincenzo di Antonio, nato il 2 gennaio 1922, figlio;
3. Silvano di Antonio, nato il 5 novembre 1928, figlio;
4. Violetta di Antonio, nata il 5 luglio 1931, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4674)

N. 11419-3081-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio fu Antonio, nato a Trieste il 31 marzo 1905 e residente a Trieste, Rozzol in Monte, 1113, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Gombi di Martino, nata il 6 dicembre 1905, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4675)

N. 11419-3084-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Antonio di Stefano, nato a Varea il 24 marzo 1902 e residente a Trieste, via Montecchi n. 11, è restituito nella forma italiana di « Bensi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Gabriel fu Pietro, nata il 10 febbraio 1907, moglie;
2. Silvana di Antonio, nata il 24 dicembre 1928, figlia;
3. Maria di Antonio, nata il 25 marzo 1930, figlia.

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 21 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: Porro.

(4678)

N. 50-46 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenik Giovanni fu Giovanni e della fu Stefanic Margherita, nato a Podicrai il 10 novembre 1853 e residente a Podicrai, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Domenis ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Domenik Giovanna fu Giuseppe Pregelj, nata a Podicrai il 28 marzo 1861, moglie;

Domenik Francesca fu Giovanni, nata a Podicrai il 16 giugno 1904, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Zolla, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: Trotta.

(5759)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Errata-corrige.

Nel decreto Ministeriale in data 11 maggio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 25 giugno 1934-XII, concernente il riconoscimento giuridico di n. 217 Fasci della provincia di Pavia, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue e come risulta dal testo originale:

in luogo di *Casci Gerola* deve leggersi ***Casei Gerola;***
in luogo di *Rosacco* deve leggersi ***Rosasco;***
in luogo di *Robbio Retorbido* deve leggersi ***Robbio, Retorbido.***

(7078)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Ratifica dell'Accordo italo-jugoslavo firmato a Roma il 25 aprile 1932.

Addì 9 luglio 1934 è stato effettuato in Roma lo scambio delle ratifiche relative all'Accordo (con Protocollo annesso) addizionale al Trattato di commercio e di navigazione italo-serbo-croato-sloveno del 14 luglio 1924; accordo stipulato in Roma, tra l'Italia e la Jugoslavia, il 25 aprile 1932 ed entrato in vigore, con scambio di note 28 maggio 1932, a partire dal 1° giugno stesso anno.

(7113)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 197.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 24 marzo 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Panaccio Francesco fu Luigi per conto di Bucceroni Agrippino — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Prestito nazionale 5%, capitale L. 12.000, con decorrenza 1° gennaio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2159 — Data: 9 gennaio 1930 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Abbate Francesco fu Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 125, consolidato 5%, con decorrenza 1° gennaio 1930.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4116 — Data: 31 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio Ricevimento Debito pubblico — Intestazione: Campilongo Maria Pia — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 262,50, consolidato 3,50%, con decorrenza 1° gennaio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7045)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(1ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 178 — Numero del certificato provvisorio: 9809 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Ravenna — Intestazione: De Modena Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 182 — Numero del certificato provvisorio: 110 — Consolidato 5% — Data di emissione: 16 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Bengasi (Cirenaica) — Intestazione: Cau Giuseppe fu Cesare — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 183 — Numero del certificato provvisorio: 14092 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Rigamondi Bartolomeo di Savino — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 184 — Numero del certificato provvisorio: 17207 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 19 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Piacenza — Intestazione: Lusardi Marcello fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 187 — Numero del certificato provvisorio: 5062 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 28 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Lucca — Intestazione: Olobardi Marianna fu Giovanni — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 188 — Numero del certificato provvisorio: 22124 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Vicenza — Intestazione: Ponzo Luciano fu Felice — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 189 — Numero del certificato provvisorio: 295 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 15 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Firenze — Intestazione: Gelbrich Willy di Rodolfo, domiciliata a Schio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 195 — Numero del certificato provvisorio: 690 — Consolidato 5% — Data di emissione: 20 novembre 1926 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Pintus Baingio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 198 — Numero del certificato provvisorio: 12849 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 14 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Mantova — Intestazione: Opera Pia Greggiati di Ostiglia — Capitale: L. 2200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4792 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Vona Domenico fu Raimondo — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4791 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Bevilacqua Delfina fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4793 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: De Nardis Costanza fu Luigi — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 201 — Numero del certificato provvisorio: 4794 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Pampanelli Delia fu Erbace — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 202 — Numero del certificato provvisorio: 63786 — Consolidato: 5% — Data di emissione: omessa — Ufficio di emissione: Roma — Intestazione: Piovani Abramo fu Nicola — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 203 — Numero del certificato provvisorio: 2120 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 10 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Lecce — Intestazione: Minerba Giuseppe fu Marino — Capitale: L. 300.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 204 — Numero del certificato provvisorio: 1852 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 18 dicembre 1926 — Ufficio di emissione: Teramo — Intestazione: Franchi Salvatore — Capitale: L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 205 — Numero del certificato provvisorio: 4397 — Consolidato 5% — Data di emissione: 20 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Sassari — Intestazione: Casula Paolo di Nicolò — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 206 — Numero del certificato provvisorio: 36369 — Consolidato: 5% — Data di emissione: 31 dicembre 1927 — Ufficio di emissione: Padova — Intestazione: Tasca Giuseppe fu Angelo, domiciliato a Legnaro (Padova) — Capitale L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 giugno 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7046)

R. PREFETTURA DI ZARA

Revoca di decreti di riduzione di cognomi in forma italiana.

Con provvedimento della Prefettura di Zara 15 dicembre 1933-XII è stato revocato ad ogni effetto il decreto prefettizio 23 giugno 1931-IX, con il quale il cognome di Allacevich Pompeo era stato ridotto nella forma italiana di « Allaci ».

(7073)

Con provvedimento della Prefettura di Zara 15 dicembre 1933-XII è stato revocato ad ogni effetto il decreto prefettizio 23 giugno 1931-IX, con il quale il cognome di Allacevich Maria era stato ridotto nella forma italiana di « Allaci ».

(7074)

Con decreto Reale 19 ottobre 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, è stato accolto il ricorso proposto dalla signora Allacevich Elisabetta contro il provvedimento della Regia prefettura di Zara 22 giugno 1931-IX, con il quale il suo cognome Allacevich era stato ridotto nella forma italiana di « Allaci », e, per l'effetto, il provvedimento medesimo è stato annullato.

(7075)

Con decreto Reale 19 ottobre 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, è stato accolto il ricorso proposto dalla signorina Allacevich Marcella contro il provvedimento della Regia prefettura di Zara 23 giugno 1931-IX, con il quale il suo cognome Allacevich era stato ridotto nella forma italiana di « Allaci », e, per l'effetto, il provvedimento medesimo è stato annullato.

(7076)

Con decreto Reale 19 ottobre 1933-XI, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre successivo, è stato accolto il ricorso proposto dal sig. Allacevich Quinidio contro il provvedimento della Regia prefettura di Zara 23 giugno 1931-IX, con il quale il suo cognome Allacevich era stato ridotto nella forma italiana di « Allaci », e, per l'effetto, il provvedimento medesimo è stato annullato.

(7077)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige.

Nei due concorsi a posti di uditore di tribunale e di pretura, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1934-XII, all'art. 3 di entrambi i bandi, l'età massima stabilita per la partecipazione ai concorsi per gli ex combattenti deve ritenersi fissata in « 35 anni » anzichè in « 34 anni » come erroneamente indicato e come qui si rettifica.

(7124)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Errata-corrige.

Nel decreto Ministeriale di S. E. il Capo del Governo in data 11 luglio 1934-XII, che indice un bando di concorso a n. 10 borse di pratica commerciale all'estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 corrente, n. 164, pp. 3287 e seguenti, sono incorsi due errori di stampa che si rettificano come segue:

L'ultimo articolo del decreto del Capo del Governo sopra detto, deve recare il n. 12 e non già il n. 11.

In detto articolo, in luogo di: « La spesa graverà sul fondo sociale », deve leggersi: « La spesa graverà sul fondo speciale ».

Roma, addì 16 luglio 1934 - Anno XII

(7125)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per l'ammissione di 30 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di P. S. 31 agosto 1907, n. 690, ed il relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 666;

Visto il R. decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 33, riguardante il riordinamento del personale dell'Amministrazione della P. S. e dei servizi di polizia;

Visto il R. decreto 24 settembre 1931, n. 1234, col quale vengono approvati i nuovi organici del personale di P. S.;

Visto il R. decreto 17 novembre 1932-XI, n. 1595, che porta modificazioni all'ordinamento del personale di P. S.;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, circa le norme in favore del personale ex combattente e il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, recante provvedimenti in favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista e degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Veduto il decreto 12 dicembre 1933-XII di S. E. il Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* del 14 dicembre 1933, n. 288, con cui il Ministero è stato autorizzato a bandire entro l'anno 1934 un pubblico concorso per l'ammissione di 30 volontari vice commissari aggiunti di P. S.;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per l'ammissione di 30 volontari nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Gli aspiranti a detti posti debbono dimostrare di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori Regi o liberi del Regno.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate alle Prefetture, debitamente documentate, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno nel termine predetto presentare al Ministero dell'interno la sola domanda, salvo produrre successivamente e almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per la prima prova scritta di esame, i documenti prescritti dal successivo art. 4.

Le domande scritte e firmate dagli aspiranti dovranno contenere la precisa indicazione del loro domicilio e recapito, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Non sono ammesse a concorrere le donne, a' sensi del n. 5 dell'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 7, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto, alla data del presente decreto, l'età di venti anni.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di anni 30, salvo le eccezioni stabilite dalle vigenti disposizioni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa nazionale. Inoltre per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione, prima del 28 ottobre 1922 è concesso, sul limite massimo di età, un aumento di anni quattro, ai sensi dell'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti, che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 10;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi in carta da bollo di L. 3, dal podestà dell'ultimo Comune di residenza;

5° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 3 da un medico militare in S. P. E. — che all'uopo l'interessato dovrà far richiedere dal Prefetto competente — dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, ed immune da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio

e che la statura non inferiore a metri uno e centimetri sessantaquattro;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva vidimato o d'iscrizione nelle liste di leva debitamente legalizzato.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra, nonchè la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazione. Coloro che siano iscritti al P. N. F. senza interruzione prima del 28 ottobre 1922 presenteranno apposito certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento cui sono iscritti, vistato dal Segretario del P. N. F. Detto certificato deve essere redatto su carta legale e contenere oltre l'indicazione dell'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 3 del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia su carta da bollo da L. 3, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o o senza prole, o dai vedovi con prole;

8° diploma originale o copia rilasciata da un Regio notaio e debitamente legalizzata di uno dei diplomi indicati nel precedente art. 2;

9° certificato comprovante l'iscrizione del candidato, a seconda dell'età al Partito Nazionale Fascista o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili di combattimento, nonchè l'anno, il mese ed il giorno della iscrizione, rilasciato in carta da bollo da L. 3 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui il concorrente ha il suo domicilio. Detto documento non occorre, naturalmente, per i concorrenti che abbiano presentato l'attestazione di iscrizione ai Fasci di combattimento accennata al n. 6.

I documenti sopraelencati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 7 debbono essere debitamente legalizzati.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 del precedente articolo debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte delle Autorità giudiziarie competenti o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 9 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato dai superiori gerarchici.

I concorrenti, non impiegati di ruolo, che si trovino sotto le armi, sono dispensati dalla produzione dei documenti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato in carta da bollo da L. 3 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta, la loro statura e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda; non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande che perverranno direttamente al Ministero e di quelle che saranno presentate alle Prefetture dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente documentate.

Il Ministero potrà, inoltre, negare l'ammissione al concorso con decreto non motivato e non soggetto ad alcun gravame.

Art. 7.

Le prove di esame verteranno sulle materie indicate nel seguente programma:

1° Codice civile (Disposizioni preliminari - Libro 1° - Principi relativi alla proprietà ed alle obbligazioni);

2° Codice penale - Codice di procedura penale (Libro 1°: Disposizioni generali - Libro 2°: Dell'istruzione);

3° Principi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

4° Elementi di economia politica;

5° Codice di commercio (Persone - Atti - Libri - Società - Fallimenti);

6° Elementi di legislazione corporativa;

7° Testo unico delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773, e regolamento approvato con R. decreto 21 gennaio 1929, n. 62;

8° Nozioni di statistica;

9° Storia civile d'Italia dal 1815 ai giorni nostri;

10° Lingua francese di cui il candidato dovrà dar prova di avere conoscenza.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4; le prove orali su tutto il programma.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di sei decimi.

Al punto ottenuto da ciascun candidato nella prova orale e purchè siasi raggiunta la votazione di sei, sarà aggiunto un punto di merito per ogni lingua estera che, oltre la francese, il candidato mostrerà di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente, ed un quinto di punto di merito per ciascuna delle materie: telegrafia, stenografia e fotografia, che il candidato darà prova di conoscere mediante esame da sostenere innanzi a persona pratica di esse. La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni 22, 23, 25 e 26 ottobre p. v. I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo ove dovranno presentarsi per sostenere gli esami predetti.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive variazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei, che risultino invalidi di guerra o per la causa nazionale, agli ex combattenti, a coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, od in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, si osserveranno le disposizioni contenute rispettivamente nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, modificato con l'art. 8 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza dei posti pei quali fu bandito il concorso stesso, volontari vice commissari aggiunti di P. S.

Durante il periodo di volontariato di durata non inferiore a sei mesi sarà corrisposto l'assegno mensile di L. 800, ridotte in forza dei Regi decreti 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, a L. 661,76, più l'indennità di servizio speciale di annue L. 3000 ridotta a L. 2323,20 e l'assegno a titolo di aggiunta di famiglia e le relative quote complementari, in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Trascorso il periodo suddetto, e sempre che essi abbiano conseguita l'idoneità negli esami da sostenere alla fine del corso teorico pratico presso la Scuola superiore di polizia e ottenuto il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del personale di P. S., i volontari predetti saranno nominati vice commissari aggiunti, con gli assegni inerenti a tale grado.

Il direttore capo della Divisione personale di P. S. è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(7107)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.